



## *Organismo Congressuale Forense*

Il **Congresso Nazionale Forense**, tenutosi a Catania dal 4 al 6 ottobre 2018, ha approvato, a larghissima maggioranza, una mozione sul processo civile in attuazione della quale l'**Assemblea dell'Organismo Congressuale Forense** ha predisposto la proposta di elaborato normativo (riprodotta in calce) che viene sottoposta all'attenzione del Ministro della Giustizia quale contributo in previsione della predisposizione del testo di disegno di legge delega di iniziativa governativa sui contenuti del quale si sono svolte, nelle scorse settimane, le consultazioni delle rappresentanze di Avvocatura e Magistratura.

[In grassetto il testo della mozione congressuale e nei riquadri la conseguente elaborazione normativa]

**Il XXXIV Congresso Nazionale Forense di Catania, premesso che le principali cause di endemica sofferenza del processo civile sono da individuarsi nelle carenze di risorse e strutturali in cui i giudici sono costretti ad operare (anche a causa della mancata realizzazione di un efficiente «ufficio per il processo»), propone alcuni interventi normativi che potrebbero rendere più efficiente, e soprattutto effettivo, lo svolgimento del processo, anche maggiormente valorizzando il ruolo del difensore.**

**In particolare propone:**

- a) **di potenziare le opportunità di istruzione preventiva, indipendentemente dalle esigenze d'urgenza, con forte valorizzazione del ruolo del difensore e delle Istituzioni forensi;**

### **ISTRUZIONE PREVENTIVA SENZA REQUISITI DI URGENZA**

#### **1 - Dichiarazioni testimoniali stragiudiziali.**

Su richiesta di parte, assistita dall'avvocato, contenente la mera prospettazione di un futuro giudizio, il giudice nomina un notaio o un avvocato del circondario, sulla base di elenchi formati dai rispettivi ordini professionali, per l'acquisizione di dichiarazioni di terzi di conoscenza di fatti indicati dalla parte istante nella richiesta stessa, delegandogli il giuramento previsto dall'art. 251.

La parte richiedente deve convocare con apposita comunicazione scritta, la controparte davanti al professionista delegato all'acquisizione delle dichiarazioni, indicando i fatti che intende sottoporre al terzo, la data ed il luogo dove il terzo sarà sentito, non prima di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione stessa, avvertendola nel contempo che le dichiarazioni potranno avere efficacia di prova in un eventuale futuro giudizio fra le parti stesse.

La controparte può indicare altri terzi da ascoltare ed eventualmente altri fatti su cui sentirli.

Nel corso dell'escussione, il professionista delegato alle parti possono sottoporre al terzo domande o richieste di chiarimenti sui fatti su cui egli è chiamato a rendere le dichiarazioni.

Le dichiarazioni dei terzi hanno efficacia di prova testimoniale nel futuro eventuale processo fra le parti, salva in ogni caso la facoltà del giudice della causa di merito di disporre la riconvocazione dei terzi stessi per ascoltarli come testimoni.

Ogni giudizio sulla rilevanza e sull'ammissibilità della prova, nonché sulla capacità e sull'attendibilità del testimone è rimesso al giudice della causa di merito.

Le spese sono a carico della parte richiedente e della controparte nel caso in cui abbia indicato fatti su cui ascoltare terzi; il giudice liquida il compenso dovuto al delegato sulla base di parametro orario indicato nel dm 55/2014, opponibile ai sensi dell'art. 170 dpr 115/2012, ove non abbiano già provveduto le parti.

## **2 - Consulenza tecnica stragiudiziale.**

Su richiesta di parte, assistita dall'avvocato, il giudice nomina un consulente scelto negli albi speciali previsti dall'art. 61, secondo comma; la parte comunica, con apposita comunicazione scritta, alla controparte il nominativo, nonché il quesito che intende sottoporre al consulente, la data ed il luogo di inizio delle operazioni peritali fissate dal consulente non prima di venti giorni, avvertendola che la consulenza potrà avere efficacia di prova in un eventuale futuro giudizio fra le parti stesse.

Il giudice delega all'avvocato del richiedente di acquisire dal consulente il giuramento di cui all'art. 193. Nel contraddittorio delle parti e dei consulenti di parte eventualmente designati, il consulente svolge le indagini sui quesiti indicati dalla parte richiedente e su quelli che la controparte, prima della data di inizio delle operazioni peritali, comunichi di volergli sottoporre.

Il consulente svolge gli accertamenti sui documenti, sulle cose, sui luoghi, nonché sulle persone delle parti solo se queste vi consentano.

Al termine delle indagini, redige una relazione, che trasmette alle parti entro i termini concordati con le stesse; le parti entro i successivi venti giorni trasmettono al consulente le proprie osservazioni sulla relazione; entro i successivi dieci giorni il consulente invia alle parti la relazione definitiva, contenente anche una sintetica valutazione delle osservazioni delle parti.

La consulenza preventiva non pregiudica le questioni relative alla sua ammissibilità e rilevanza, nonché al metodo seguito dal consulente, né impedisce la sua rinnovazione nel giudizio di merito.

Le spese sono a carico della parte richiedente e della controparte nel caso in cui abbia indicato quesiti; il giudice liquida il compenso dovuto al consulente in base al t.u. sulle spese di giustizia, ove non abbiano già provveduto le parti.

## **3 - Esibizione stragiudiziale di documenti**

Su richiesta di parte, assistita dall'avvocato, contenente la dichiarazione della rilevanza in un futuro giudizio della acquisizione di specifici documenti detenuti o posseduti dalla controparte, il Giudice ordina a quest'ultima la consegna al richiedente della copia dei documenti, dichiarati autentici dalla controparte stessa.

La parte richiedente deve provare, anche con presunzioni, la detenzione o il possesso dei documenti da parte del destinatario dell'ordine.

Nell'ordinanza di esibizione, il giudice dà i provvedimenti opportuni circa il tempo e la spesa dell'esibizione.

La mancata tempestiva ottemperanza all'ordine del giudice senza giustificazione o comprovato motivo è valutata dal giudice del futuro eventuale processo fra le parti, ai sensi degli articoli 92 e 116.

- b) la revisione della disciplina in materia di condizioni di procedibilità affidate all'esperimento della mediazione o della negoziazione assistita, attraverso l'unificazione delle ipotesi di obbligatorietà e il loro reciproco potenziamento, nonché l'applicazione agli stessi dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato;**

- c) **di valorizzare e potenziare il ruolo dei difensori nella fase preparatoria del giudizio volta alla definizione del *thema decidendum* e del *thema probandum*, anche prevedendo che la condizione di procedibilità di cui alla lettera b) che precede possa essere assolta nel corso del processo dopo gli atti introduttivi, ferma l'inderogabile necessità di salvaguardare la possibilità per tutte le parti, successivamente gli atti introduttivi, di svolgere, con due ulteriori memorie, i temi di cui all'art. 183, commi 5 e 6, c.p.c.**

### **1 - Ricorso introduttivo**

La domanda si propone con ricorso che deve contenere:

- 1) l'indicazione dell'ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta;
- 2) il nome, il cognome, la residenza e il codice fiscale dell'attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, l'atto deve contenere la denominazione o la ditta con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;
- 3) l'indicazione del diritto fatto valere in giudizio e l'indicazione dei provvedimenti chiesti a sua tutela;
- 4) l'esposizione dei fatti posti a fondamento della domanda ancorchè non indispensabili per l'individuazione del diritto fatto valere, nonché l'indicazione degli elementi di diritto ove indispensabili per l'individuazione del diritto;
- 5) l'indicazione dei documenti che si producono e l'indicazione dei mezzi istruttori di cui si chiede l'assunzione;
- 6) Il nome, cognome e codice fiscale dell'avvocato e l'indicazione della procura;
- 7) l'avvertimento che il convenuto ha il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto introduttivo per depositare memoria difensiva che deve a pena di decadenza contenere quanto indicato nell'art. 167; che, ove il convenuto entro tale termine non si costituisca mediante deposito di memoria difensiva, la sua contumacia comporterà ammissione legale dei fatti posti dall'attore a fondamento della sua domanda e pertanto l'emanazione di sentenza di condanna nei suoi confronti; che analogamente avverrà nel caso in cui, pur essendosi costituito, non si opponga alla domanda proposta dell'attore.

Il ricorso è notificato alla controparte.

### **2 - Nullità dell'atto introduttivo.**

Il ricorso è nullo se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei numeri 1) e 2) dell'art. 163, ovvero se mancano gli avvertimenti previsti dal n. 7) dell'art. 163.

Se il convenuto non si costituisce in giudizio, il giudice, ove rilevi la nullità ai sensi del primo comma, ne dispone d'ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio. Questa sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione. Se la rinnovazione non viene eseguita, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'art. 307, comma terzo.

La costituzione del convenuto sana i vizi dell'atto introduttivo e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali di cui al secondo comma; tuttavia, se il convenuto deduce la mancanza degli avvertimenti previsti dal n. 7) dell'art. 163, il giudice, su richiesta del convenuto, lo rimette in termini ai sensi dell'art. 153 per la redazione della memoria difensiva.

L'atto introduttivo è altresì nullo se sono omessi o risultano assolutamente incerti i requisiti stabiliti nei nn. 3) e 4) dell'art. 163.

Il giudice, rilevata la nullità ai sensi del comma precedente, fissa all'attore un termine perentorio per rinnovare l'atto introduttivo o, se il convenuto si è costituito, per integrare la domanda. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti quesiti anteriormente alla rinnovazione o all'integrazione.

### **3 - Iscrizione della causa a ruolo.**

L'attore, entro dieci giorni dalla notificazione dell'atto introduttivo, deve iscrivere la causa a ruolo in via telematica, depositando la nota di iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente l'originale dell'atto introduttivo notificato, in formato telematico, la procura ed i documenti offerti in comunicazione, secondo le modalità previste dalla normativa sul processo civile telematico.

#### **4 - Costituzione del convenuto.**

Il convenuto deve costituirsi entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso mediante deposito nel fascicolo d'ufficio, di memoria difensiva di cui all'art. 167, con la copia dell'atto introduttivo notificato, la procura ed i documenti offerti in comunicazione, secondo le modalità previste dalla normativa sul processo civile telematico.

#### **5 - Memoria difensiva del convenuto.**

Nella memoria difensiva, il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare le proprie generalità e il codice fiscale, nonché nome, cognome e codice fiscale dell'avvocato e l'indicazione della procura; indicare i documenti che si producono e i mezzi di prova di cui si chiede l'assunzione; ai fini dell'applicazione dell'art. 115, il convenuto nella memoria difensiva deve contestare in modo specifico i fatti allegati dall'attore nel ricorso introduttivo.

A pena di decadenza, deve indicare la contestazione specifica dei fatti affermati dall'attore; proporre le eccezioni di rito e di merito che non siano rilevabili d'ufficio; l'eventuale domanda riconvenzionale e l'eventuale chiamata in causa di terzi.

#### **6 - Replica del ricorrente.**

Entro il termine di sessanta giorni dal deposito della memoria difensiva del convenuto, l'attore può depositare nel fascicolo d'ufficio telematico atto di replica contenente, a pena di decadenza, la replica all'eventuale domanda riconvenzionale e alla chiamata in causa effettuata dal convenuto, nonché proporre le contro-eccezioni, la reconventio reconventionis e l'eventuale chiamata in causa di terzi.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 115, l'attore nella replica deve a pena di decadenza contestare in modo specifico i fatti allegati dal convenuto nella memoria difensiva.

Nello stesso atto deve, a pena di decadenza, indicare i documenti che si producono e i mezzi istruttori di cui si chiede l'assunzione.

#### **7 - Controreplica del convenuto**

Entro il termine di trenta giorni dal deposito della replica del ricorrente, il convenuto può depositare nel fascicolo d'ufficio telematico atto di controreplica contenente, a pena di decadenza, l'allegazione di fatti che siano conseguenza della replica dell'attore, indicando i documenti che si producono e i mezzi istruttori di cui si chiede l'assunzione.

Il convenuto, a pena di decadenza, replica all'eventuale domanda riconvenzionale e alla chiamata in causa effettuata dal ricorrente.

#### **8 - Chiamata in causa.**

La chiamata in causa di terzi da parte del convenuto o dell'attore viene effettuata tramite notifica della memoria difensiva o della replica al terzo negli stessi termini di cui agli articoli 5 e 6.

A seguito della chiamata in causa, il terzo si costituisce nelle forme e nei termini dell'art. 4, redigendo memoria difensiva ai sensi dell'art. 5.

Ulteriori repliche e controrepliche del terzo, del convenuto e dell'attore dovranno essere proposte, a pena di decadenza, alla prima udienza nonché, se necessario, nei termini perentori fissati a tale scopo dal giudice.

#### **9.- Instaurazione del giudizio.**

Esaurita la fase preparatoria, ciascuna parte può presentare al presidente del tribunale ricorso di fissazione dell'udienza, mediante deposito nel fascicolo d'ufficio secondo le modalità previste dalla normativa sul processo civile telematico.

A seguito dell'istanza, il giudice monocratico designato o il presidente del collegio in caso di collegialità entro cinque giorni fissa con decreto la prima udienza non oltre novanta giorni.

#### **10 - Prima udienza.**

Nella prima udienza il giudice effettua le verifiche preliminari relative alla regolarità della instaurazione del contraddittorio ed emana i conseguenti provvedimenti di integrazione e rinnovazione, fissando se necessario una nuova prima udienza.

Nella stessa udienza provvede a risolvere, nelle forme dell'art. 281 sexies, con ordinanza, le questioni di competenza, nonché, con sentenza, le questioni di giurisdizione.

Ove vi siano state chiamate in causa di terzi, provvede se richiesto ai sensi dell'art. 8, comma terzo.

Dopo aver richiesto ai difensori delle parti i chiarimenti che ritiene opportuni, il giudice indica le eventuali questioni rilevabili di ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione, provvedendo su richiesta di parte ai sensi dell'art. 101.

Nella stessa udienza il giudice può disporre la comparizione personale delle parti al fine del tentativo di conciliazione di cui agli art. 185 e 185-bis.

Ove sia necessaria attività istruttoria, il giudice - valutata l'ammissibilità - rinvia la causa ad una udienza prossima.

#### **d) la generalizzata applicazione dello schema decisorio previsto dall'art. 281 sexies c.p.c., con previsione della facoltà del deposito di memoria a richiesta di parte;**

#### **Decisione della controversia.**

Dichiarata chiusa l'istruzione, il giudice, senza che sia necessario fissare udienza per la precisazione delle conclusioni, decide ai sensi dell'art. 281 sexies.

#### **e) di dare rilevanza alla contumacia ed alla non opposizione del convenuto affinché il giudice, nelle controversie relative a diritti disponibili, possa decidere la causa con sentenza semplificata;**

#### **Conseguenze della contumacia o non opposizione del convenuto in caso di diritti disponibili.**

In caso di diritti disponibili, ove il convenuto non si costituisca depositando memoria difensiva entro il termine previsto per il deposito o, costituendosi, non si opponga alla domanda proposta dall'attore, i fatti costitutivi posti dall'attore a fondamento della sua domanda si considerano come legalmente ammessi dal convenuto; il processo si chiude in forma semplificata con apposizione di sentenza in calce all'atto introduttivo a seguito di istanza in tal senso al giudice, previa valutazione della validità dell'atto introduttivo.

La sentenza è opponibile:

a) dal contumace, ove dimostri che non si sia potuto costituire tempestivamente a causa della nullità dell'atto introduttivo o della sua notificazione, ovvero che la sua costituzione tempestiva gli sia stata impedita da fatto a lui non imputabile;

b) dalla parte costituita che contesti la sussistenza dei presupposti di cui al primo comma.

L'opposizione va proposta nelle forme dell'opposizione a decreto ingiuntivo davanti allo stesso giudice che ha emesso la sentenza:

a) per il contumace entro il termine di quaranta giorni dall'avvenuta conoscenza del processo o dalla cessazione del fatto a lui non imputabile che gli ha impedito la costituzione tempestiva;

b) per colui che contesta la mancata opposizione entro il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della sentenza.

f) **allo scopo di assicurare la specializzazione (e quindi la migliore qualità delle decisioni), di limitare la competenza del Giudice di Pace alle sole controversie relative a condominio degli edifici, risarcimento danni derivanti dalla circolazione dei veicoli e natanti sino al limite di valore di € 50.000,00 ed opposizioni alle sanzioni amministrative (escluse quelle per le quali attualmente è competente il tribunale);**

g) **di rivedere l'attuale struttura del giudizio d'appello, ipotizzando le seguenti linee di riforma:**

**1) introduzione del giudizio con ricorso da notificarsi all'appellato, con successiva iscrizione a ruolo e formazione del fascicolo telematico; 2) costituzione dell'appellato mediante controricorso da notificarsi all'appellante e successivo deposito nel fascicolo telematico; 3) abrogazione degli artt. 347, comma 1, 348, 348 bis, 348 ter nonché dell'art. 436 bis c.p.c.; 4) trattazione del giudizio in forma camerale, con facoltà delle parti di chiedere l'immediata trattazione di questioni preliminari, di depositare memorie conclusive ovvero di richiedere la discussione orale;**

<b>TESTO VIGENTE</b>	<b>PROPOSTA DI MODIFICA</b>
<p><b>art. 339. Appellabilità delle sentenze.</b> Possono essere impugnate con appello le sentenze pronunciate in primo grado, purché l'appello non sia escluso dalla legge o dall'accordo delle parti a norma dell'articolo 360, secondo comma. È inappellabile la sentenza che il giudice ha pronunciato secondo equità a norma dell'articolo 114. Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.</p>	Testo invariato
<p><b>art. 340. Riserva facoltativa d'appello contro sentenze non definitive.</b> Contro le sentenze previste dall'articolo 278 e dal n. 4 del secondo comma dell'articolo 279, l'appello può essere differito, qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per appellare e, in ogni caso, non oltre la prima udienza dinanzi al giudice istruttore successiva alla comunicazione della sentenza stessa. Quando sia stata fatta la riserva di cui al precedente comma, l'appello deve essere proposto unitamente a quello contro la sentenza</p>	Testo invariato

<p>che definisce il giudizio o con quello che venga proposto, dalla stessa o da altra parte, contro altra sentenza successiva che non definisca il giudizio. La riserva non può più farsi, e se già fatta rimane priva di effetto, quando contro la stessa sentenza da alcuna delle altre parti sia proposto immediatamente appello.</p>	
<p><b>art. 341. Giudice dell'appello.</b> L'appello contro le sentenze del giudice di pace e del tribunale si propone rispettivamente al tribunale ed alla corte di appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza</p>	<p>Testo invariato</p>
<p><b>art. 342. Forma dell'appello.</b> L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall'art. 163-bis.</p>	<p><b>art. 342. Forma dell'appello.</b> L'appello si propone con ricorso notificato, a pena di inammissibilità, entro i termini di cui all'art. 325. Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione del giudice davanti a cui è proposto, i requisiti di cui ai numeri da 2 a 7 dell'art. 163, comma 3, c.p.c., l'indicazione della sentenza appellata e dei motivi specifici di impugnazione nonché l'avviso all'appellato che deve costituirsi, a pena di decadenza, nel termine di 40 giorni dalla notificazione dell'atto di appello. L'appellante, entro dieci giorni dalla notificazione dell'atto introduttivo, deve iscrivere la causa a ruolo con le modalità indicate nell'art. 165.</p>
<p><b>art. 343. Modo e termine dell'appello incidentale.</b> L'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, all'atto della costituzione in cancelleria ai sensi dell'art. 166. Se l'interesse a proporre l'appello incidentale sorge dall'impugnazione proposta da altra parte che non sia l'appellante principale, tale appello si propone nella prima udienza successiva alla proposizione dell'impugnazione stessa.</p>	<p><b>art. 343. Modo e termine dell'appello incidentale e memoria dell'appellante.</b> L'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, all'atto della costituzione in cancelleria ai sensi dell'art. 166. Se l'interesse a proporre l'appello incidentale sorge dall'impugnazione proposta da altra parte che non sia l'appellante principale, tale appello si propone nella prima udienza successiva alla proposizione dell'impugnazione stessa. L'appellante può depositare memoria di replica alle difese dell'appellato, entro il termine di 30 giorni dal deposito della comparsa di risposta.</p>
<p><b>art. 344. Intervento in appello.</b> Nel giudizio d'appello è ammesso soltanto l'intervento dei terzi, che potrebbero proporre opposizione a norma dell'articolo 404.</p>	<p>Testo invariato</p>
<p><b>art. 345. Domande ed eccezioni nuove.</b></p>	<p>Testo invariato</p>

<p>Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Possono tuttavia domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa.</p> <p>Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio.</p> <p>Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio</p>	
<p><b>art. 346. Decadenza dalle domande e dalle eccezioni non riproposte.</b></p> <p>Le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate.</p>	Testo invariato
<p><b>art. 347. Forme e termini della costituzione in appello.</b></p> <p>La costituzione in appello avviene secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale.</p> <p>L'appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza appellata.</p> <p>Il cancelliere provvede a norma dell'articolo 168 e richiede la trasmissione del fascicolo d'ufficio al cancelliere del giudice di primo grado.</p>	<p><b>art. 347. Forme e termini della costituzione in appello.</b></p> <p>L'appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza appellata.</p> <p>Il cancelliere provvede a norma dell'articolo 168 e richiede la trasmissione del fascicolo d'ufficio al cancelliere del giudice di primo grado</p>
<p><b>art. 348. Improcedibilità dell'appello.</b></p> <p>L'appello è dichiarato improcedibile, anche d'ufficio, se l'appellante non si costituisce in termini.</p> <p>Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio.</p>	Abrogato
<p><b>art. 348-bis. Inammissibilità dell'appello.</b></p> <p>Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta.</p>	Abrogato

<p>Il primo comma non si applica quando:</p> <p>a) l'appello è proposto relativamente a una delle cause di cui all'articolo 70, primo comma;</p> <p>b) l'appello è proposto a norma dell'articolo 702-quater.</p>	
<p><b>art. 348-ter. Pronuncia sull'inammissibilità dell'appello.</b></p> <p>All'udienza di cui all'articolo 350 il giudice, prima di procedere alla trattazione, sentite le parti, dichiara inammissibile l'appello, a norma dell'articolo 348-bis, primo comma, con ordinanza succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi. Il giudice provvede sulle spese a norma dell'articolo 91.</p> <p>L'ordinanza di inammissibilità è pronunciata solo quando sia per l'impugnazione principale che per quella incidentale di cui all'articolo 333 ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell'articolo 348-bis. In mancanza, il giudice procede alla trattazione di tutte le impugnazioni comunque proposte contro la sentenza.</p> <p>Quando è pronunciata l'inammissibilità, contro il provvedimento di primo grado può essere proposto, a norma dell'articolo 360, ricorso per cassazione. In tal caso il termine per il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado decorre dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell'ordinanza che dichiara l'inammissibilità. Si applica l'articolo 327, in quanto compatibile.</p> <p>Quando l'inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione di cui al comma precedente può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del primo comma dell'articolo 360.</p> <p>La disposizione di cui al quarto comma si applica, fuori dei casi di cui all'articolo 348-bis, secondo comma, lettera a), anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che conferma la decisione di primo grado.</p>	<p>Abrogato</p>
<p><b>art. 350. Trattazione.</b></p> <p>Davanti alla corte di appello la trattazione dell'appello è collegiale; ma il presidente del collegio può delegare per l'assunzione dei mezzi istruttori uno dei suoi componenti; davanti al tribunale l'appello è trattato e deciso dal giudice</p>	<p><b>art. 350. Trattazione.</b></p> <p>Davanti alla corte di appello la trattazione dell'appello è collegiale; ma il presidente del collegio può delegare per l'assunzione dei mezzi istruttori uno dei suoi componenti; davanti al tribunale l'appello è trattato e deciso dal giudice</p>

<p>monocratico.</p> <p>Nella prima udienza di trattazione il giudice verifica la regolare costituzione del giudizio e, quando occorre, ordina l'integrazione di esso o la notificazione prevista dall'art. 332, oppure dispone che si rinnovi la notificazione dell'atto di appello.</p> <p>Nella stessa udienza il giudice dichiara la contumacia dell'appellato, provvede alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza e procede al tentativo di conciliazione ordinando, quando occorre, la comparizione personale delle parti.</p>	<p>monocratico.</p> <p>Il giudice verifica la regolare costituzione del giudizio e, quando occorre, ordina l'integrazione di esso o la notificazione prevista dall'art. 332, oppure dispone che si rinnovi la notificazione dell'atto di appello.</p> <p>Il giudice dichiara la contumacia dell'appellato, provvede alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza e procede al tentativo di conciliazione ordinando, quando occorre, la comparizione personale delle parti.</p>
<p><b>art. 351. Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria.</b></p> <p>Sull'istanza prevista dall'articolo 283 il giudice provvede con ordinanza non impugnabile nella prima udienza.</p> <p>La parte può, con ricorso al giudice, chiedere che la decisione sulla sospensione sia pronunciata prima dell'udienza di comparizione. Davanti alla corte di appello il ricorso è presentato al presidente del collegio.</p> <p>Il presidente del collegio o il tribunale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti in camera di consiglio, rispettivamente, davanti al collegio o davanti a sé. Con lo stesso decreto, se ricorrono giusti motivi di urgenza, può disporre provvisoriamente l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza; in tal caso, all'udienza in camera di consiglio il collegio o il tribunale conferma, modifica o revoca il decreto con ordinanza non impugnabile.</p> <p>Il giudice, all'udienza prevista dal primo comma, se ritiene la causa matura per la decisione, può provvedere ai sensi dell'articolo 281-sexies. Se per la decisione sulla sospensione è stata fissata l'udienza di cui al terzo comma, il giudice fissa apposita udienza per la decisione della causa nel rispetto dei termini a comparire</p>	<p><b>art. 351. Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria.</b></p> <p>Sull'istanza prevista dall'articolo 283 il giudice provvede con decreto a fissare udienza ravvicinata, al termine della quale dispone con ordinanza non impugnabile nel contraddittorio delle parti.</p> <p>La parte può, con ricorso al presidente del collegio, chiedere che la decisione sulla sospensione sia pronunciata in assenza di contraddittorio; in tale caso il presidente provvede con decreto motivato, assunte ove occorra sommarie informazioni, disponendo provvisoriamente l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza.</p> <p>Con lo stesso decreto fissa udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro termine non superiore a trenta giorni, assegnando all'istante un termine perentorio non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto e un ulteriore termine all'appellato per la sua costituzione fino a dieci giorni prima dell'udienza; all'udienza il collegio con ordinanza non impugnabile conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto.</p> <p>Il giudice, all'udienza prevista dal primo e terzo comma, se ritiene la causa matura per la decisione, può provvedere ai sensi dell'articolo 281-sexies; nel caso in cui non sia scaduto il termine di cui all'art. 343, concede all'appellato se richiesto termine per il deposito della comparsa di costituzione. Se per la decisione sulla sospensione è stata fissata l'udienza di cui al terzo comma, il giudice fissa apposita udienza per la decisione della causa nel rispetto dei termini a comparire</p>

<p><b>art. 352. Decisione.</b>          Esaurita l'attività prevista negli articoli 350 e 351, il giudice, ove non provveda a norma dell'articolo 356, invita le parti a precisare le conclusioni e dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica a norma dell'articolo 190; la sentenza è depositata in cancelleria entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.</p> <p>Se l'appello è proposto alla corte di appello, ciascuna delle parti, nel precisare le conclusioni, può chiedere che la causa sia discussa oralmente dinnanzi al collegio. In tal caso, fermo restando il rispetto dei termini indicati nell'articolo 190 per il deposito delle difese scritte, la richiesta deve essere riproposta al presidente della corte alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.</p> <p>Il presidente provvede sulla richiesta fissando con decreto la data dell'udienza di discussione da tenersi entro sessanta giorni; con lo stesso decreto designa il relatore.</p> <p>La discussione è preceduta dalla relazione della causa; la sentenza è depositata in cancelleria entro i sessanta giorni successivi.</p> <p>Se l'appello è proposto al tribunale, il giudice, quando una delle parti lo richiede, dispone lo scambio delle sole comparse conclusionali a norma dell'articolo 190 e fissa l'udienza di discussione non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse medesime; la sentenza è depositata in cancelleria entro i sessanta giorni successivi.</p> <p>Quando non provvede ai sensi dei commi che precedono, il giudice può decidere la causa ai sensi dell'articolo 281-sexies.</p>	<p><b>art. 352. Decisione.</b>          Su istanza di una delle parti, il Giudice, ove si debba pronunciare ai sensi del secondo o terzo comma dell'art. 350, fissa senza indugio camera di consiglio nel contraddittorio delle parti costituite e quindi provvede con ordinanza. Ove invece si debba svolgere attività istruttoria, fissa apposita udienza e all'esito di questa – ove non provveda ai sensi dell'art. 281 sexies - decide l'appello nelle forme di cui al comma successivo. Nel caso in cui non ricorra alcuna delle due ipotesi precedenti o comunque al termine delle attività di cui al comma precedente, il Giudice fissa per la decisione dell'appello la data della camera di consiglio, che la cancelleria comunica alle parti; non oltre venti giorni prima della camera di consiglio, le parti hanno facoltà di depositare sintetiche memorie conclusive o dichiarazione di rinuncia all'appello proposto; in quest'ultimo caso, si applica l'art. 306, ultimo comma.</p> <p>Qualora intenda rilevare una questione d'ufficio o ritenga opportuna la discussione delle parti in relazione alle questioni coinvolte, il Giudice convoca le parti a partecipare alla camera di consiglio, al fine di decidere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies.</p>
<p><b>art. 353. Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione.</b>          Il giudice d'appello, se riforma la sentenza di primo grado dichiarando che il giudice ordinario ha sulla causa la giurisdizione negata dal primo giudice, pronuncia sentenza con la quale rimanda le parti davanti al primo giudice.</p> <p>Le parti debbono riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza.</p> <p>Se contro la sentenza d'appello è proposto ricorso per cassazione, il termine è interrotto.</p>	<p>Testo invariato</p>
<p><b>art. 354. Rimessione al primo giudice per altri</b></p>	<p>Testo invariato</p>

<p><b>motivi.</b></p> <p>Fuori dei casi previsti nell'articolo precedente, il giudice di appello non può rimettere la causa al primo giudice, tranne che dichiarare nulla la notificazione della citazione introduttiva, oppure riconosca che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte, ovvero dichiarare la nullità della sentenza di primo grado a norma dell'articolo 161 secondo comma.</p> <p>Il giudice d'appello rimette la causa al primo giudice anche nel caso di riforma della sentenza che ha pronunciato sulla estinzione del processo a norma e nelle forme dell'articolo 308.</p> <p>Nei casi di rimessione al primo giudice previsti nei commi precedenti, si applicano le disposizioni dell'articolo 353.</p> <p>Se il giudice d'appello dichiara la nullità di altri atti compiuti in primo grado, ne ordina, in quanto possibile, la rinnovazione a norma dell'articolo 356.</p>	
<p><b>art. 355. Provvedimenti sulla querela di falso.</b></p> <p>Se nel giudizio d'appello è proposta querela di falso, il giudice, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione della causa, sospende con ordinanza il giudizio, e fissa alle parti un termine perentorio entro il quale debbono riassumere la causa di falso davanti al tribunale.</p>	Testo invariato
<p><b>art. 356. Ammissione e assunzione di prove.</b></p> <p>Ferma l'applicabilità della norma di cui al n. 4) del secondo comma dell'art. 279, il giudice d'appello, se dispone l'assunzione di una prova oppure la rinnovazione totale o parziale dell'assunzione già avvenuta in primo grado o comunque dà disposizioni per effetto delle quali il procedimento deve continuare, pronuncia ordinanza e provvede a norma degli articoli 191 e seguenti.</p> <p>Quando sia stato proposto appello immediato contro una delle sentenze previste dal n. 4 del secondo comma dell'articolo 279, il giudice d'appello non può disporre nuove prove riguardo alle domande e alle questioni, rispetto alle quali il giudice di primo grado, non definendo il giudizio, abbia disposto, con separata ordinanza, la prosecuzione dell'istruzione.</p>	Testo invariato
<p><b>art. 358. Non riproponibilità d'appello dichiarato inammissibile o improcedibile.</b></p> <p>L'appello dichiarato inammissibile o</p>	Testo invariato

improcedibile non può essere riproposto, anche se non è decorso il termine fissato dalla legge.	
<b>art. 359. Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale.</b> Nei procedimenti d'appello davanti alla corte o al tribunale, si osservano, in quanto applicabili, le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale, se non sono incompatibili con le disposizioni del presente capo.	Testo invariato
<b>art. 283. Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello.</b> Il giudice dell'appello, su istanza di parte, proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, quando sussistono gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione. Se l'istanza prevista dal comma che precede è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio.	<b>art. 283. Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello.</b> Il giudice dell'appello, su istanza di parte proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, quando sussistono gravi e fondati motivi, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata ovvero respinge l'inibitoria. Il giudice, su istanza di parte, decide se subordinare l'efficacia del provvedimento di accoglimento o di rigetto della sospensione al rilascio di una cauzione, indicando l'oggetto di essa, il modo di prestarla, il tempo entro il quale deve essere prestata; la cauzione può essere imposta anche tramite sequestro conservativo, iscrizione ipotecaria ovvero fideiussione. Se l'istanza prevista dal primo comma che precede è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio.

- h) di introdurre la possibilità di emissione di decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo da parte dell'Avvocato del creditore nei casi di cui all'art. 634 cpc., offrendo al creditore la possibilità di avere in tempi rapidi, e con minori costi, un provvedimento monitorio e ferma la possibilità di opposizione avanti l'autorità giudiziaria;**

Si condivide il testo del disegno di legge presentato al Senato con il n. 755/2018 (primo firmatario Ostellari) che qui di seguito si ritrascrive-

**Art. 1**

Al libro sesto, titolo I, del codice di procedura civile, dopo il capo I è inserito il seguente:

«CAPO I-bis - DEL PROCEDIMENTO DI INGIUNZIONE SEMPLIFICATO

Art. 656-bis. - (*Atto di ingiunzione di pagamento*). - L'avvocato munito di mandato professionale, su richiesta dell'assistito che sia creditore di una somma liquida di danaro, emette un atto di ingiunzione

di pagamento con cui ingiunge all'altra parte di pagare la somma dovuta nel termine di venti giorni, con l'espresso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione a norma degli articoli seguenti e che, in mancanza di opposizione, si procederà a esecuzione forzata:

a) se del diritto fatto valere si dà prova scritta ai sensi dell'articolo 634;

b) se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo;

c) se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.

Nell'atto di intimazione sono quantificate le spese e le competenze e se ne ingiunge il pagamento.

**Art. 656-ter.** – (*Verifica dei presupposti*). – È onere dell'avvocato che emette l'ingiunzione, a pena di responsabilità civile e disciplinare, verificare la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 656-bis.

Nel caso in cui l'avvocato ometta con dolo o colpa grave la puntuale verifica della sussistenza di tali requisiti, ne risponde disciplinarmente dinnanzi al competente ordine professionale e deve rimborsare le spese giudiziarie sostenute e i danni subiti dal soggetto erroneamente ingiunto. L'atto di ingiunzione è notificato a mezzo posta elettronica certificata o attraverso la notifica a mezzo posta.

**Art. 656-quater.** – (*Opposizione giudiziale*). – L'opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario competente per valore con ricorso notificato all'avvocato che ha emesso l'ingiunzione di pagamento. Si applica per quanto compatibile la disciplina prevista degli articoli 645 e 647.

**Art. 656-quinquies.** – (*Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione*). – Il giudice istruttore, se l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, la rigetta con decreto motivato in prima udienza, senza svolgimento di alcuna istruttoria, concedendo, con ordinanza non impugnabile, l'esecuzione provvisoria dell'atto di ingiunzione. Il giudice ha l'obbligo di motivare la mancata condanna della parte soccombente ai sensi dell'articolo 96.

Si applicano per quanto compatibili gli articoli 648, 650, 652, 653 e 654».

## **Art. 2**

Dopo l'articolo 492-bis del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«**Art. 492-ter.** – (*Ricerca preventiva con modalità telematiche dei beni da pignorare (ante causam)*). – Su istanza del creditore, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. L'istanza deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria e il numero di fax del difensore nonché, ai fini dell'articolo 547, dell'indirizzo di posta elettronica certificata. L'istanza può essere proposta preventivamente e prima dell'avvio di ogni azione giudiziaria volta al recupero del credito.

Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informazioni degli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con l'autorizzazione di cui al primo comma il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato dispone che il difensore munito di apposita delega acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre a esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. terminate le operazioni, il difensore redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze».

## **Art. 3.**

1. All'articolo 653 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il giudice ha l'obbligo di motivare la mancata condanna della parte soccombente ai sensi dell'articolo 96».

- i) **la riformulazione della disciplina in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, per regolare in senso maggiormente garantista la fase sommaria del giudizio di opposizione con la previsione, fra l'altro, della reclamabilità (ai sensi dell'art. 669 terdecies) dei provvedimenti di cui agli art. 648 e 649 c.p.c.;**

## **Art. 645 - Opposizione a decreto ingiuntivo.**

L'opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, con memoria difensiva ai sensi dell'art. 167 notificata al ricorrente nei luoghi di cui all'art. 638. L'avviso della avvenuta opposizione deve essere comunicato al cancelliere perché ne prenda nota sull'originale del decreto e trasmetta al giudice del merito il fascicolo d'ufficio del ricorso monitorio. In seguito all'opposizione, il giudizio si svolge secondo gli art. 167 e 168 con onere per l'opponente e per l'opposto di indicare a pena la decadenza le domande, eccezioni e prove entro questi atti. In caso di controversia soggetta al requisito di procedibilità di media-conciliazione, l'onere della proposizione della relativa istanza grava sulla parte opponente. È fatto salvo in ogni caso il potere dell'opponente e dell'opposto di chiedere con urgenza la fissazione di apposita udienza ove intendano chiedere al giudice i provvedimenti di cui agli art. 649 e 648, 1° comma.

**Art. 649 - Sospensione o revoca dell'esecuzione provvisoria.**

Il giudice, su istanza dell'opponente, quando ricorrono gravi e fondati motivi, può, con ordinanza, sospendere in tutto o in parte o revocare, qualora accerti la carenza dei presupposti riconosciuti in sede monitoria, l'esecuzione provvisoria del decreto concessa a norma dell'art. 642.

Il provvedimento, positivo o negativo, reso ai sensi dell'art. 648 o dell'art. 649, è reclamabile nei termini e nelle forme dell'art. 669 terdecies innanzi al collegio del tribunale di cui non può fare parte il giudice che ha emanato l'ordinanza di cui al 1° comma.

**j) si propone, infine:**

- l'abrogazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 47 a 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (cd. Rito Fornero);
- l'estensione della negoziazione assistita alle controversie di cui all'articolo 409 c.p.c.;
- la previsione di maggiori facoltà per gli avvocati nell'ambito delle procedure esecutive (fra le quali, la possibilità di notificazione dell'atto di pignoramento presso terzi e di quello immobiliare);
- la possibilità per gli avvocati di essere incaricati della redazione dell'inventario di beni nelle procedure ex art. 769 c.p.c..

**Il Congresso da mandato al Consiglio Nazionale Forense ed all'Organismo Congressuale Forense di avviare ogni azione ritenuta utile per l'accoglimento dei richiedi correttivi.**